



Comune di Catania

AMTS

Trasporti Metropolitani Catania S.p.A.

Azienda metropolitana Trasporti Catania

Disposizioni operative per la gestione degli accessi alle Zone a Traffico Limitato ed Aree Pedonali

Articolo 1

Z.T.L. ed A.P. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE

1. La zona a traffico limitato a cui si riferiscono le presenti indicazioni operative è quella delimitata dal seguente perimetro: via Antonino di Sangiuliano, via Antonino Mancini, via Euplio Reina, via della Loggetta, via Santa Maria del Rosario, via Sant'Agata, via Vittorio Emanuele, via Leonardi, via Valle, via Landolina, nel complesso costituita dalle vie e piazze seguenti: via Euplio Reina, dopo l'incrocio con via della Loggetta, piazza Ogninella, via Sant'Orsola, via Giuseppe Perrotta, piazza Scammacca, via Pulvirenti, via Sant'Agata, dopo l'incrocio con via Santa Maria del Rosario, via Mazza, via Leonardi, dopo l'incrocio con via Valle, via Birreria (come riportato nell'allegata planimetria).
2. Le aree pedonali a cui si riferiscono le presenti indicazioni operative sono:
 - l'area pedonale in via San Giovanni Li Cuti e in vicolo Liborio Santangelo istituita con deliberazione di Giunta Municipale n. 46 del 16/04/2019;
 - l'area pedonale di piazza Duomo, via Etnea (da via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet a piazza Stesicoro con l'esclusione dell'attraversamento della stessa da via Fragalà a via Collegiata e via Antonino di Sangiuliano) istituita con deliberazione di Giunta Municipale n. 8 del 24/01/2020
 - l'area pedonale in via Michele Rapisarda e piazza Vincenzo Bellini istituita con deliberazione n. 8 del 24/01/2020.
3. Esclusivamente al fine dell'identificazione degli aventi titolo al rilascio dei permessi, si intendono inclusi nella zona a traffico limitato o nelle aree pedonali gli edifici delle strade perimetrali, che ricadono verso l'interno, considerando come confine la linea teorica di mezzzeria delle medesime strade.
4. Le vie perimetrali suddette individuano esclusivamente i confini della zona a traffico limitato e/o delle aree pedonali, ma non sono ricomprese all'interno delle stesse. Pertanto sulle medesime strade non vige la stessa limitazione al traffico prevista per le suddette aree.
5. La circolazione nelle aree pedonali è regolata da specifici provvedimenti diversi da quelli riguardanti la zona a traffico limitato; tali aree si considerano incluse nella zona a traffico limitato esclusivamente per quanto riguarda il rilascio dei permessi validi per la zona a traffico limitato.

Articolo 2

REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI

1. L'accesso alla zona a traffico limitato e alle aree pedonali è consentito ai velocipedi, ai mezzi di soccorso in servizio urgente di emergenza e ai veicoli all'uopo autorizzati come definito dall'articolo 5.

Articolo 3

CONDIZIONI DI ACCESSO

1. La zona a traffico limitato e le aree pedonali di cui all'articolo 1 sono in vigore h 24 tutti i giorni dell'anno.
2. Eventuali eccezioni di breve durata saranno disciplinate con appositi provvedimenti dirigenziali.
3. L'ingresso all'interno della zona a traffico limitato e delle aree pedonali è controllato da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati delle targhe in *white-list*, individua immediatamente i veicoli non autorizzati da sanzionare.
4. La validazione e successiva notifica delle contravvenzioni è di competenza del Comando di Polizia Municipale.

Articolo 4

MODALITA' DI ACCESSO

1. Per accedere alla zona a traffico limitato ed alle aree pedonali è necessario essere dotati di apposito permesso (dematerializzato) di transito da richiedere *on line* su apposita piattaforma *web* reperibile sul sito internet della società AMTS Catania s.p.a. (www.amts.ct.it) e/o del Comune di Catania (www.comune.catania.it).
2. Il rilascio dei permessi o l'eventuale inserimento dei veicoli autorizzati in *white-list* è effettuato da AMTS Catania s.p.a. nella qualità di gestore del servizio, a seguito di richiesta avanzata da parte degli aventi diritto, con indicazione delle targhe dei veicoli da autorizzare.
3. Il rilascio dei permessi è gratuito. Ogni permesso di accesso è legato ad una sola targa/veicolo.
4. Per determinate particolari categorie di veicoli autorizzate all'accesso, altrimenti riconoscibili (ambulanze, taxi, autobus, veicoli di Forze di Polizia, delle Amministrazioni pubbliche ecc.), non è previsto il rilascio di permessi, ma l'inserimento in apposita *white list*.
5. I veicoli non autorizzati sono segnalati dal sistema telematico di controllo al Comando di Polizia Municipale che provvede alla validazione entro quindici giorni dalla trasmissione dei dati ed alla successiva notifica nei termini di legge.
6. I possessori dei veicoli aventi diritto, che eventualmente non fossero registrati nella banca dati degli autorizzati, presentano, entro le 48 ore successive al passaggio, all'indirizzo mail ztl@amts.ct.it o accedendo alla piattaforma *web* predisposta, apposito Modulo Avvenuto Transito con allegata documentazione giustificativa allo scopo di regolarizzare l'ingresso all'interno delle aree. L'ufficio preposto di AMTS Catania s.p.a., verificata la sussistenza del valido motivo di accesso, provvederà a regolarizzare il passaggio, per evitare la contravvenzione, dandone per *mail* riscontro all'interessato. In caso di mancata giustificazione o di presentazione del modulo oltre le 48 ore successive al passaggio è avviata la procedura di sanzionamento secondo le norme del Codice della Strada.

Articolo 5

CASISTICA DELLE DEROGHE

1. L'accesso alla zona a traffico limitato ed alle aree pedonali è consentito nei seguenti casi, secondo la disciplina prevista dalle presenti disposizioni:
 - a. Residenti;
 - b. Non residenti aventi diritto;
 - c. Strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
 - d. Parcheggi;
 - e. FF.AA, Corpi armati dello Stato, Vigili del fuoco, Protezione Civile, servizi di Pubblica Utilità
 - f. Autorità e soggetti pubblici istituzionali;
 - g. Medici;
 - h. Servizi di linea, taxi ed ambulanze;
 - i. Autoveicoli da noleggio con conducente;
 - l. Autoveicoli al servizio delle persone invalide;

- m. Attività socio assistenziali;
- n. Veicoli a trazione elettrica, *car sharing*;
- o. Autobus turistici;
- q. Attività produttive;
- r. Veicoli in servizio di emergenza;
- s. Velocipedi;
- t. Veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie;
- u. Veicoli ad emissione zero aventi ingombro e velocità da poter essere assimilati ai velocipedi;
- v. Altri casi.

Articolo 6 RESIDENTI

1. Le persone fisiche hanno titolo al permesso di accesso alle seguenti condizioni:
 - il cittadino deve avere residenza anagrafica nella zona a traffico limitato o nelle aree pedonali, oppure, se appartiene a categorie di persone con posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, dimorare abitualmente senza avervi residenza;
 - il veicolo deve essere:
 - a. di proprietà del residente;
 - b. a noleggio intestato ad azienda della quale il residente è titolare, o concesso in *fringe benefit* al residente;
 - c. in leasing, con patto di riservato dominio;
 - d. in locazione, con facoltà di acquisto;
 - e. in usufrutto;Le condizioni di cui alle lettere d, e ed f devono essere regolarmente trascritte sui documenti del veicolo).
2. I cittadini che hanno in corso di definizione una pratica di iscrizione anagrafica da altro comune o dall'estero o di nuova iscrizione in seguito a cancellazione per irreperibilità e successiva ricomparsa o di trasferimento di abitazione nell'ambito del Comune di Catania, possono richiedere il permesso. Gli utenti la cui pratica di iscrizione anagrafica sia stata respinta a seguito di accertamento negativo perdono il beneficio al permesso di accesso all'interno delle aree.
3. In ogni caso, ogni variazione successiva alla presentazione della richiesta di permesso con autocertificazione, deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio di AMTS Catania s.p.a.; nel caso venga meno uno dei requisiti che hanno conferito titolo per il rilascio del permesso lo stesso viene automaticamente cancellato nel sistema elettronico di controllo.

Articolo 7 DIMORANTI

1. I cittadini che dimorano nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali, senza avervi residenza, in immobile adibito ad uso civile abitazione, in possesso di atto di proprietà, di locazione o di comodato d'uso regolarmente registrati hanno diritto ad un solo permesso di accesso.

Articolo 8 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E EXTRA-ALBERGHIERE

1. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere con sede all'interno della zona a traffico limitato o delle aree pedonali, allo scopo di agevolare le operazioni di scarico dei bagagli dei clienti nei giorni di arrivo e di partenza, possono richiedere sull'apposita piattaforma web gestita da AMTS Catania s.p.a. il permesso per le targhe dei veicoli dei clienti interessati, allo scopo di consentirne il riconoscimento ai varchi di accesso. Il permesso avrà durata temporanea e comunque non superiore a 12 h dall'emissione.
2. Ogni struttura ricettiva può richiedere un numero di permessi non superiore al numero di camere in esercizio.

Articolo 9 PARCHEGGI

1. A chi ha la disponibilità, a qualunque titolo, di un'area privata adibita a parcheggio all'interno della zona a traffico limitato o delle aree pedonali, può essere rilasciato un permesso di solo transito per ogni veicolo interessato.
- 2- Le autofficine, elettrauto e autocarrozzerie ubicate nella zona a traffico limitato o nelle aree pedonali possono richiedere permessi di solo transito per i veicoli che abitualmente devono accedere nei locali dell'attività.

Articolo 10 AUTOMEZZI FF.AA, CORPI ARMATI DELLO STATO, VIGILI DEL FUOCO, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Le forze armate, i corpi armati dello Stato, i Vigili del Fuoco, i servizi di Protezione Civile degli Enti locali devono presentare apposita domanda con l'elenco delle targhe dei veicoli di servizio per i quali si chiede l'autorizzazione al transito nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali. I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo della *white list*.
2. Gli Enti e le Amministrazioni pubbliche devono presentare un'unica richiesta cumulativa motivata, con l'elenco delle targhe e le caratteristiche dei veicoli di servizio o di rappresentanza che hanno necessità di accedere nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali.
3. Possono essere accordati pass di transito anche a società e istituti pubblici e privati, che effettuano servizi di utilità pubblica, per i quali è strettamente necessario l'accesso nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali.

Articolo 11 AUTORITA' E SOGGETTI PUBBLICI ISTITUZIONALI

1. E' possibile il rilascio di permessi di accesso sui veicoli utilizzati nell'esercizio delle proprie funzioni, ad Autorità, Alti Funzionari e Amministratori, quali: Prefetto, Questore, Sindaco, Arcivescovo.

Articolo 12 MEDICI

1. Nei casi di urgenza, tutti i medici possono accedere nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali senza preventiva autorizzazione, trasmettendo apposito modulo di Avvenuto Transito con la documentazione giustificativa, entro le 48 ore successive all'accesso, secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 6.

Articolo 13 SERVIZI DI LINEA, TAXI E AMBULANZE

1. Per le ambulanze, per i mezzi del servizio pubblico di linea deve essere presentata apposita domanda, specificando la tipologia dei veicoli. I dati forniti sono inseriti nel sistema di controllo nell'apposita *white list*.
2. Per i veicoli del servizio taxi del Comune di Catania, che hanno diritto ad entrare solo nella zona a traffico limitato, l'inserimento dei dati nella *white list* del sistema di controllo è effettuato d'ufficio, con comunicazioni dell'ufficio licenze taxi.

Articolo 14 AUTOVEICOLI DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. I titolari dei veicoli da noleggio con conducente hanno diritto ad entrare solo nella zona a traffico limitato; la richiesta deve essere presentata specificando le tipologie dei veicoli ed il tipo di servizio offerto.

Articolo 15
AUTOVEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE

1. I titolari dei contrassegni invalidi che hanno necessità di accesso frequente alla zona a traffico limitato devono richiedere *on line* apposito permesso segnalando la targa del veicolo usato, il numero del contrassegno invalidi in loro possesso ed il Comune che lo ha rilasciato, in modo da consentire l'inserimento dei dati e la conseguente validazione del veicolo nella *white list*.
2. In caso di utilizzo di veicolo diverso, il titolare deve darne notizia, con congruo anticipo, per consentire l'aggiornamento dei dati.

Articolo 16
ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

1. Dietro presentazione di idonea certificazione medica, è possibile riconoscere un permesso di transito ad uso delle persone che si recano nella sola zona a traffico limitato per prestare assistenza domiciliare ad ammalati e invalidi.
2. La richiesta deve essere presentata dall'assistito, al quale sarà intestato il permesso.

Articolo 17
VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA - CAR SHARING

1. I possessori di veicoli a trazione esclusivamente elettrica possono ottenere il permesso di transito nella sola zona a traffico limitato presentando apposita domanda e trasmettendo i documenti del veicolo.
2. Le aziende che forniscono servizi di *car sharing* possono presentare apposita domanda, specificando la tipologia dei veicoli. I veicoli saranno autorizzati a transitare all'interno della sola zona a traffico limitato. I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo nell'apposita *white list*.

Articolo 18
ALTRI CASI

1. L'amministrazione Comunale si riserva, in casi eccezionali, in seguito all'esame di documentata istanza, di operare deroghe a quanto stabilito nelle presenti disposizioni, a giudizio del Dirigente del Servizio.
2. Nei di cerimonie religiose, carico e scarico merci, traslochi ed altro, possono essere rilasciati permessi temporanei di accesso, previa presentazione di specifica richiesta da effettuare all'interno del portale *web* gestito da AMTS Catania s.p.a. allegando la relativa documentazione giustificativa. Tali richieste devono essere inoltrate con congruo anticipo e comunque entro i due giorni lavorativi antecedenti. Il carico/scarico merci è consentito esclusivamente dalle ore 06,00 alle 08,00 e dalle ore 14,00 alle 16,00.
3. E' possibile accedere nella zona a traffico limitato e nelle aree pedonali senza preventiva autorizzazione, se necessario, urgente e indifferibile, nei casi di urgenza sanitaria o di sicurezza o di pubblica utilità. In questo caso, per fermare l'iter di avvio del procedimento sanzionatorio, entro 48 ore dall'accesso, l'interessato deve trasmettere idonea documentazione giustificativa secondo quanto stabilito all'articolo 4, comma 6.

Articolo 19
MODALITA' DI RILASCIO DEI PERMESSI

1. Per il rilascio dei permessi gli aventi diritto, così come indicato nell'articolo 4, devono presentare apposita istanza, attraverso il portale telematico reperibile sul sito internet della società AMTS Catania s.p.a. (www.amts.ct.it) e/o del Comune di Catania (www.comune.catania.it).

Articolo 20
VALIDITA' DEI PERMESSI

1. Per i residenti, la validità del permesso è stabilita in 2 anni dalla data del rilascio.
2. Per i veicoli al servizio delle persone invalide non residenti, la durata del permesso è limitata al periodo in cui si ha necessità di accedere all'interno dell'area interessata come da documentazione giustificativa prodotta.
3. Tutti gli altri permessi temporanei scadono nel termine indicato visualizzabile all'interno del portale telematico all'atto dell'emissione.
4. La validità del permesso decade comunque se vengono meno le condizioni necessarie per il rilascio.
5. In ogni caso AMTS Catania s.p.a. può procedere alle verifiche dei requisiti e, accertata la mancanza degli stessi, provvede alla disabilitazione del permesso di accesso, previa comunicazione al titolare e, nel caso di dichiarazioni false e/o mendaci, si riserva di informare l'Autorità Giudiziaria.

Articolo 21
ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

1. Gli uffici di AMTS Catania s.p.a. preposti al rilascio dei permessi provvedono alla creazione di apposita banca dati per il funzionamento del *software* di gestione della zona a traffico limitato e delle aree pedonali, da aggiornare costantemente e mettere a disposizione delle autorità di vigilanza per un controllo immediato e per poter reprimere più speditamente gli abusi.
2. Le pratiche pertinenti alle sanzioni amministrative sono trattate esclusivamente dal Comando di Polizia Municipale.
3. In caso di manifestazioni, eventi straordinari o casi eccezionali dovuti ad imprevisti flussi di traffico, la gestione degli orari del sistema di controllo dei varchi di accesso (registrazione, modifica o sospensione temporanea), trattandosi di gestione tecnica strettamente legata al sanzionamento e comunque soggetta ad intervento urgente, è affidata esclusivamente al Comando di Polizia Municipale.